



Publicato il 2 ottobre 2019

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Prot. Rep.

Ferrara, li

* * * * *

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE nel quinquennio 2019-2024

CIG: 8022222305

Importo nominale a base di gara per 66 mesi: € 2.085.600,00 al netto di IVA

Importo a base di gara per 60 mesi: € 1.896.000,00 al netto di IVA

Importo di contratto per 60 mesi: € al netto di IVA

Fornitore: con sede in

* * * * *

schema di

CONTRATTO DI NOLEGGIO

* * * * *

Parti contraenti:

- **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, con sede legale e domicilio legale ai fini del presente contratto in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, telefono 0532.218211, fax 0532.211402, sede amministrativa temporanea e recapito postale in 44121 Ferrara, Via de' Romei 7, sede tecnica in 44121 Ferrara, Via Mentana 7, telefono 0532.218111, fax 0532.218150, codice fiscale 93076450381, indirizzo di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, e-mail: info@bonificaferrara.it, sito web istituzionale www.bonificaferrara.it, (Parte contraente più avanti definita semplicemente "**Consorzio**"), qui legalmente rappre-

sentato dal **Dott. Franco Dalle Vacche**, nato a Venezia il 29 aprile 1956, residente a Venezia e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale del Consorzio, il quale interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio;

➤ , con sede legale in , Via , telefono , fax , indirizzo di posta elettronica certificata , , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di , (Parte contraente più avanti definita semplicemente "**Fornitore**"), qui legalmente rappresentata da , nato a il , residente a e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale della Società, che interviene nella sua qualità di e legale rappresentante della Società.

(eventuale) Si dà atto che è dotato dei poteri di rappresentare legalmente la Società ai fini del presente contratto giusta procura rep. racc. in data agli atti del Dott. Notaio in , allegata in copia conforme all'originale al presente contratto onde farne parte integrale e sostanziale.

* * * * *

Premesse

I) Inquadramento generale della fornitura - Finanziamento

In attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza amministrativa, il Consorzio ha provveduto alla determinazione del quadro delle esigenze di autoveicoli da acquisire nei prossimi anni mediante noleggio a lungo termine senza conducente, ad integrazione della flotta di autoveicoli e mezzi di trasporto e d'opera di proprietà del Consorzio.

Detta acquisizione è finanziata con fondi ordinari di bilancio del Consorzio ed è stata approvata con Deliberazione a contrarre del Comitato Amministrativo del Consorzio n. 138 del 17 luglio 2019.

II) Oggetto e durata del contratto

Il contratto ha ad oggetto il noleggio a lungo termine di n. 70 autoveicoli senza conducente, ricondotti a n. 8 diverse tipologie, compresi servizi accessori, nel quinquennio 2019-2024, per almeno 60 mesi consecutivi, con facoltà unilaterale di proroga esercitabile dal Consorzio per un massimo di ulteriori 6 mesi.

III) Importo a base di gara

L'importo complessivo a base di gara ammontava ad € 2.085.600,00 al netto di IVA. Detto importo, in considerazione della suddetta facoltà di proroga semestrale, era calcolato sulla durata massima eventuale di noleggio di 66 mesi consecutivi.

L'importo complessivo a base di gara riferito alla durata certa e minima di 60 mesi ammontava ad € 1.896.000,00 al netto di IVA.

IV) Sistema di gara - Criterio di aggiudicazione

L'affidamento della fornitura è avvenuto mediante procedura aperta in ambito europeo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta di prezzi unitari, ossia canoni mensili di noleggio per ciascun gruppo omogeneo di autoveicoli, applicati ai n. 70 autoveicoli richiesti.

V) Gara - Offerta - Aggiudicazione

Il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S... del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici, n. del Il Disciplinare di gara e l'altra documentazione di progetto e di gara sono stati pubblicati in data sul sito web del Consorzio.

Sono altresì stati pubblicati ai sensi di legge gli avvisi per estratto su n. 4 quotidiani. La gara si è svolta in seduta pubblica il, come risulta dal verbale in pari data acquisito agli atti del Consorzio al prot. Ad esito della gara, il Fornitore si è classificato primo in graduatoria, con prezzi unitari determinanti l'importo contrattuale di € al netto di IVA, riferito alla durata contrattuale minima e certa di 60 mesi.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura è stata disposta dal Presidente del Consorzio, su mandato del Comitato Amministrativo, con Deliberazione n. del

Effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di qualificazione del Fornitore, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace il

Il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, è scaduto il

Quanto sopra premesso, si dà atto che non sussistono impedimenti alla stipulazione del presente contratto.

VI) (eventuale) Clausola risolutiva antimafia

Si dà atto che il presente contratto è stipulato sulla base di autocertificazioni antimafia rilasciate dalle persone fisiche della Società di cui all'art. 85 del Codice antimafia D.L.gs. 159/2011 e ss.mm.ii., a titolo provvisorio, nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al Libro II Capo IV del citato Codice.

Resta inteso che qualora dette informazioni, una volta acquisite, evidenzino cause ostative alla stipulazione del contratto, lo stesso verrà risolto in danno del Fornitore, fatto salvo il pagamento di quanto spettante al Fornitore sino a quel momento.

* * * * *

Sommario

Art. 1 - Natura e forma del contratto - Assunzione degli obblighi contrattuali 6

Art. 2 - Oggetto e durata del contratto	7
Art. 3 - Divieto di rinnovo - Facoltà unilaterale di proroga	7
Art. 4 - Importo del contratto - Corrispettivo - Canoni di locazione	8
Art. 5 - Rinuncia ad autoveicoli - Riduzione del contratto	9
Art. 6 - Noleggio di ulteriori autoveicoli mediante stipulazione di distinti contratti complementari	10
Art. 7 - Normativa applicabile al contratto	11
Art. 8 - Incedibilità del contratto - Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi del Fornitore.....	13
Art. 9 - Domicilio del Consorzio e del Fornitore ai fini del contratto	13
Art. 10 - Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto	14
Art. 11 - Rappresentanti del Fornitore ai fini del contratto	15
Art. 12 - Forma delle comunicazioni.....	17
Art. 13 - Subappalti ed altri subcontratti	18
Art. 14 - Trattamento economico e tutela dei lavoratori - DURC - Ritenuta 0,5% sui pagamenti in acconto	23
Art. 15 - Contabilità	24
Art. 16 - Garanzia definitiva	25
Art. 17 - Pagamenti	26
Art. 18 - Penali per ritardi nell'esecuzione del contratto.....	31
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari - CIG	31
Art. 20 - Verifica di conformità e relativo certificato	32
Art. 21 - Contestazioni e riserve	33
Art. 22 - Accordo bonario - Transazione.....	34
Art. 23 - Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali.....	34

Art. 24 - Obblighi del Fornitore in caso di contestazioni e riserve, accordo bonario, transazione e controversie giudiziali	35
Art. 25 - Recesso dal contratto per volontà del Consorzio	35
Art. 26 - Risoluzione del contratto per colpa del Fornitore.....	35
Art. 27 - Allegati al contratto	37

* * * * *

Tutto ciò premesso, fra le sopra indicate Parti

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Natura e forma del contratto - Assunzione degli obblighi contrattuali

Il presente è un contratto pubblico ed è soggetto alle disposizioni legislative del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In base alle definizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto ha natura mista, in parte prevalente di “appalto di forniture”, ed in parte complementare accessoria di “appalto di servizi”.

Sotto il profilo civilistico il contratto è atipico, pure di natura mista e riconducibile, quanto alla parte prevalente avente ad oggetto le forniture, al contratto di locazione di beni mobili strumentali di cui all’art. 1571 e segg. C.C., e quanto alla parte accessoria avente ad oggetto i servizi, al contratto d’opera di cui all’art. 2222 e segg. C.C..

Il presente contratto è una scrittura privata, stipulata in modalità elettronica con l’ap-
posizione di firme digitali e registrata, con imposta di bollo e spese di registrazione a carico del Fornitore.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore e il Consorzio, per quanto di rispettiva competenza, ne assumono liberamente e consapevolmente ogni onere ed obbligo, quale ricavabile dall’ordinamento giuridico applicabile, dal presente contratto e dagli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, con particolare riguardo

al Capitolato tecnico.

Art. 2 - Oggetto e durata del contratto

Il contratto ha ad oggetto il noleggio a lungo termine di n. 70 (settanta) autoveicoli senza conducente, di nuova produzione ed immatricolazione, ricondotti a n. 8 diverse tipologie (gruppi), compresi i servizi accessori funzionali all'impiego dei veicoli, nel quinquennio 2019-2024, per almeno 60 (sessanta) mesi consecutivi decorrenti dalla data di consegna ed effettivo inizio del noleggio di ciascun autoveicolo.

I sopra accennati n. 8 gruppi omogenei di autoveicoli e le caratteristiche tecniche dei veicoli stessi, di natura tassativa, sono definiti nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto onde farne parte integrante e sostanziale, al quale si rimanda.

Formano altresì oggetto del contratto i servizi accessori pure indicati nel Capitolato tecnico.

È ammessa la consegna frazionata, che potrà avvenire per gruppi di autoveicoli, in tempi diversi, entro i termini stabiliti per ogni gruppo, come precisato nel Capitolato tecnico.

In ragione della suddetta facoltà di consegna frazionata concessa al Fornitore, affinché il contratto abbia una scadenza unica e coincidente per tutti i n. 70 veicoli noleggiati, è stabilito che tale scadenza unica si abbia una volta trascorsi 60 mesi dalla consegna effettiva più avanzata nel tempo, tra quelle riferite ai veicoli richiesti, come risulterà dal confronto dei rispettivi verbali di consegna. Di conseguenza, per taluni veicoli la durata di noleggio potrà eccedere i 60 mesi, anche per frazioni di mese, ferma restando l'eventuale proroga del contratto.

Art. 3 - Divieto di rinnovo - Facoltà unilaterale di proroga

Il presente contratto non è soggetto a rinnovo, né tacito né espresso.

In ragione di eventuali esigenze istruttorie relative all'esperimento di una nuova gara,

o per altro giustificato motivo, a titolo di opzione unilaterale il Consorzio avrà diritto di ottenere, senza che il Fornitore possa esigere un adeguamento dei canoni o particolari compensi od eccepire alcunché, una proroga temporale della durata del contratto fino ad un massimo di 6 (sei) mesi consecutivi, in frazioni minime di un mese intero, relativa a tutti o a parte degli autoveicoli oggetto di noleggio.

La suddetta facoltà di proroga verrà esercitata dal Consorzio mediante apposita comunicazione scritta, inoltrata al Fornitore con un anticipo minimo di 60 giorni rispetto alla scadenza unica e coincidente sopra richiamata.

Art. 4 - Importo del contratto - Corrispettivo - Canoni di locazione

L'importo originario di contratto ammonta ad € (euro) ed è quello offerto dal Fornitore aggiudicatario, determinato mediante offerta di prezzi unitari, ossia canoni mensili di noleggio per ciascuno dei n. 8 gruppi di autoveicoli individuato dal Capitolato tecnico secondo criteri di omogeneità dei veicoli stessi, applicati ai n. 70 autoveicoli richiesti, riferito alla durata contrattuale minima e certa di 60 mesi, al netto di IVA.

Gli oneri per la sicurezza, specifici per l'esecuzione del contratto, sono pari a zero.

L'importo del contratto è suscettibile di aumenti e diminuzioni in corso d'opera in ragione delle circostanze previste dal contratto stesso e dal Capitolato tecnico.

Il corrispettivo a favore del Fornitore è stabilito a misura, a consuntivo, ed è calcolato sulla base del tempo di effettivo noleggio di ciascuno dei veicoli noleggiati.

Per eventuali calcoli riferiti al valore giornaliero dei canoni, viene considerato convenzionalmente un mese di 30 giorni. Di conseguenza, il canone giornaliero è pari ad 1/30 (un trentesimo) di quello mensile.

A ciascuno dei n. 8 gruppi di autoveicoli previsti dal Capitolato tecnico si applicano i canoni mensili offerti dal Fornitore, al netto di IVA, come da offerta prezzi allegata al

presente contratto onde farne parte integrante e sostanziale, per tutta la durata del contratto, senza alcun adeguamento periodico, né in aumento, né in difetto, salve le eccezioni previste dal contratto stesso.

In particolare, si dà atto che la suddetta offerta del Fornitore si è basata anche sulla percorrenza chilometrica dei veicoli, indicata dal Consorzio nel Capitolato tecnico per ciascun gruppo di veicoli, a titolo presuntivo. Significative differenze tra percorrenze effettive e presunte, come eventualmente riscontrate in corso di esecuzione del contratto, potranno determinare una rivalutazione in aumento o in difetto del canone mensile del singolo veicolo interessato, alle condizioni previste dal Capitolato tecnico, al quale si rimanda.

Il Fornitore dichiara di aver proposto a suo giudizio e tornaconto detti canoni mensili, consapevole che essi comprendono l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri di contratto, diretti e indiretti, espliciti ed impliciti.

All'importo del corrispettivo spettante al Fornitore sono applicabili le penali per ritardi ed i conguagli chilometrici al termine del noleggio come previsti dal Capitolato tecnico, al quale si rimanda.

Art. 5 - Rinuncia ad autoveicoli - Riduzione del contratto

A tale riguardo trova applicazione l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. "quinto d'obbligo"), nel qual caso si avrà una diminuzione dell'importo contrattuale.

Durante il periodo di vigenza contrattuale, in ragione di subentrate circostanze oggettive non prevedibili e previste inizialmente, il Consorzio si riserva la facoltà di ridurre il contratto, ossia di ridurre il numero dei n. 70 veicoli noleggiati, entro il limite quantitativo complessivo, l'un per l'altro, del 20% (venti per cento), e quindi fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) autoveicoli.

In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a ritirare gli autoveicoli oggetto della rinuncia,

che verranno restituiti dal Consorzio, nei modi e termini indicati nel presente Capitolato in relazione alle operazioni di restituzione dei veicoli alla scadenza del termine contrattuale di noleggio, come se per essi il contratto fosse giunto al suo naturale termine, senza poter avanzare eccezione alcuna o pretendere compensi o indennizzi di sorta. La rinuncia da parte del Consorzio di veicoli in corso di noleggio sarà formulata per iscritto, con almeno 60 giorni di anticipo, ed avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione stessa, fermi restando i termini di franchigia per il Consorzio e ritiro da parte del Fornitore indicati nel presente Capitolato in relazione alle operazioni di restituzione dei veicoli.

Art. 6 - Noleggio di ulteriori autoveicoli mediante stipulazione di distinti contratti complementari

A tale riguardo trova applicazione l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. "quinto d'obbligo"), nel qual caso, tuttavia e per le ragioni di seguito esposte, non si avrà un aumento dell'importo del presente contratto principale.

Durante il periodo di vigenza contrattuale, il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore il noleggio di ulteriori autoveicoli rispetto a quelli già oggetto di noleggio, entro il limite quantitativo complessivo, l'un per l'altro, del 20% (venti per cento), e quindi fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) autoveicoli aggiuntivi.

In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a fornire gli autoveicoli richiesti alle medesime condizioni di contratto, fatto salvo l'adeguamento del canone secondo le modalità di cui all'art. 28 del Capitolato tecnico.

In caso di variazione sui modelli introdotti dalle Case costruttrici, il Fornitore potrà proporre un modello alternativo, purché con caratteristiche tecniche e di funzionalità equivalenti, e fatta salva l'accettazione del Consorzio.

La richiesta di veicoli aggiuntivi da parte del Consorzio sarà formulata per iscritto.

La durata del noleggio di ciascun autoveicolo aggiuntivo è stabilita in 60 mesi decorrenti dalla data di consegna ed effettivo inizio del noleggio, con la medesima facoltà di proroga semestrale prevista dal presente contratto principale.

In ragione dello sfalsamento temporale della durata di 60 mesi prevista dal presente contratto, rispetto ai successivi 60 mesi di durata del noleggio dei veicoli aggiuntivi, e considerato che il presente contratto non può restare in esecuzione oltre la sua naturale scadenza, ivi compresa l'eventuale proroga semestrale, i veicoli aggiuntivi verranno noleggiati mediante specifici contratti complementari, affidati direttamente al Fornitore ai sensi dell'art. 63 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Tali contratti, stipulati in forma commerciale semplificata con scambio di corrispondenza, saranno disciplinati da tutte le medesime clausole del presente contratto principale, fatti salvi i canoni di noleggio che, come detto, verranno stabiliti con le modalità di cui all'art. 28 del Capitolato tecnico, oltre a quant'altro eventualmente convenuto tra le Parti.

La consegna dei veicoli aggiuntivi richiesti dovrà avvenire tassativamente entro i termini stabiliti nella tabella di cui all'art. 9 del Capitolato tecnico, decorrenti dalla data di stipulazione dei rispettivi contratti complementari, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 30 del Capitolato tecnico per tale circostanza.

Art. 7 - Normativa applicabile al contratto

Sono applicabili al contratto, se ed in quanto compatibili e pertinenti con la specificità dello stesso, i provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti nello Stato, nei testi rispettivamente modificati e integrati, che riguardano tutte le attività relative all'esecuzione del contratto stesso, con particolare riguardo, a titolo indicativo e non esaustivo:

- al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016;

- ai provvedimenti attuativi dello stesso Codice (Linee Guida ANAC, D.P.R., D.P.C.M., D.M.);
- per ancora vigente in via transitoria, al Regolamento D.P.R. 207/2010;
- al Codice della strada D.Lgs. 285/1992;
- al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008;
- al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011;
- alla normativa tecnica di settore riconosciuta in ambito UE;
- al Codice Civile.

Il Fornitore è altresì tenuto al pieno rispetto di leggi, CCNL, regolamenti nazionali e locali afferenti la retribuzione, assistenza sociale e assicurazione dei lavoratori.

In caso di contrasto tra clausole contrattuali e norme giuridiche di livello legislativo e/o regolamentare, prevale la clausola contrattuale, a norma dell'art. 1322, comma 1, del Codice Civile. In caso contrario si applica l'art. 1419, comma 2, del Codice Civile.

A norma dell'art. 1374 del Codice Civile, le clausole contrattuali vincolano le Parti non solo a quanto è espresso nelle medesime clausole, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi normativi o l'equità. I richiami effettuati in modo espresso nel presente contratto alle norme di legge e/o di regolamento, o ad altre fonti del diritto, hanno valore recettizio: la norma richiamata ha valore di clausola contrattuale. Le Parti dichiarano di averne piena conoscenza e perciò se ne omette l'allegazione al contratto. Le Parti manifestano la propria volontà nel volere che le stesse assumano valore pattizio.

Ogni norma giuridica sopravvenuta alla stipulazione del presente contratto non modifica né integra la disciplina dei rapporti tra le Parti, se non imperativamente applicabile anche ai contratti in corso di esecuzione.

Le norme giuridiche che regolano i rapporti tra le Parti devono essere interpretate

applicando le norme di cui al Capo IV, Titolo II, Libro Quarto, del Codice Civile, con esclusione dell'art. 1370.

Art. 8 - Incedibilità del contratto - Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi del Fornitore

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016.

In caso di cessione totale o una o più cessioni parziali, di fatto o simulate, salvo quanto oltre detto in tema di subcontratti, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, integrando ciò un grave inadempimento del Fornitore.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione sono disciplinati dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio, durante il corso del contratto, le eventuali variazioni intervenute in ordine alla composizione e alla legale rappresentanza della Società, al domicilio ai fini del contratto, ai poteri, ruoli e mansioni attribuiti ai diversi soggetti che rappresentano a vario titolo il Fornitore nel presente contratto, alle coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti e a quant'altro necessario od opportuno, ivi compresa l'eventuale richiesta e l'ammissione al concordato preventivo.

In caso di cessione di azienda, affitto integrale o parziale di azienda e di atti di trasformazione, fusione o scissione, che interessino il Fornitore, il nuovo soggetto subentrante dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l'esecuzione del contratto originariamente assunti dal Fornitore, pena la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore.

Art. 9 - Domicilio del Consorzio e del Fornitore ai fini del contratto

Agli effetti del presente contratto, il Consorzio ed il Fornitore eleggono il proprio domicilio legale presso le loro rispettive sedi legali, come sopra indicate.

Ogni atto, notificazione e comunicazione formale da parte del Fornitore al Consorzio, nelle persone dei diversi soggetti che lo rappresentano ai fini del contratto, deve essere indirizzata al sopra indicato domicilio del Consorzio, a pena di inefficacia o nullità.

Gli uffici di Direzione dell'esecuzione del contratto si trovano presso la sede tecnica del Consorzio in Ferrara, Via Mentana 7, CAP 44121, tel. 0532.218111, fax 0532.218150.

Art. 10 - Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti del Fornitore è esclusivamente il Presidente del Consorzio stesso, al quale pertanto spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al Responsabile unico del procedimento nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 31 e 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida n. 3 di ANAC, fermi restando i limiti di discrezionalità riservati all'Amministrazione del Consorzio a norma dello Statuto consorziale.

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione del contratto per conto del Consorzio sotto i profili tecnici, operativi e contabili è gestita e coordinata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, cui sono attribuiti i compiti e le prerogative di cui all'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e al Titolo III del D.M. 49/2018, il quale potrà avvalersi di Collaboratori di fiducia, tra i quali i Referenti dei Centri operativi.

Il Direttore dell'esecuzione si rapporta con il Responsabile tecnico di commessa del Fornitore, anche ai fini di tutti i controlli e le verifiche di conformità disposte dallo stesso Direttore dell'esecuzione.

Si dà atto che ai fini del presente contratto il Consorzio ha nominato nel ruolo di Responsabile unico del procedimento il Geom. Marco Ardizzoni, Direttore dell'Area Tecnica, domiciliato per la carica presso la sede tecnica del Consorzio in Ferrara, Via Mentana 7, tel. 0532.218120, cell. 348.4105393, e-mail marco.ardizzoni@bonificaferra.it.

Si dà altresì atto che ai fini del presente contratto il Consorzio ha nominato nel ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Gianluca Forlani, Responsabile del Polo Tecnologico di Ferrara, domiciliato per la carica presso la sede tecnica del Consorzio in Ferrara, Via Mentana 7, tel. 0532.218138, cell. 348.5294965, e-mail gianluca.forlani@bonificaferra.it.

Nominativi e recapiti dei Collaboratori del Direttore dell'esecuzione del contratto e dei Referenti dei Centri operativi del Consorzio saranno comunicati a parte, in corso di esecuzione del contratto.

Art. 11 - Rappresentanti del Fornitore ai fini del contratto

Il contratto, come anche ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari, è sottoscritto in nome e per conto del Fornitore da un suo Legale rappresentante o Procuratore.

L'esecuzione del contratto per conto del Fornitore sotto i profili tecnici, operativi e contabili è gestita e coordinata dal c.d. "Responsabile tecnico di commessa", il quale deve possedere capacità tecnica ed esperienza idonei alla migliore esecuzione del contratto.

Il Responsabile tecnico di commessa si rapporta con il Direttore dell'esecuzione del contratto, anche ai fini di tutti i controlli e le verifiche di conformità disposte dal Direttore dell'esecuzione.

Il Responsabile di commessa deve garantire il puntuale, corretto e completo adempimento del contratto da parte del Fornitore e, in particolare, a titolo non esaustivo:

- deve curare le istruttorie relative ai subappalti e agli subcontratti previste dal presente contratto;
- deve coordinare e pianificare le consegne e riconsegne dei veicoli;
- deve assicurarsi che vengano consegnati i veicoli nel numero e con le caratteristiche previste dal Capitolato tecnico;
- deve assicurarsi che i veicoli vengano consegnati con le dotazioni previste, ivi compresi carta di circolazione, contrassegno e certificato assicurativo, libretto d'uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice e Manuale operativo predisposto dal Fornitore;
- deve assicurarsi che i veicoli vengano consegnati presso i Centri operativi del Consorzio indicati dal Consorzio stesso;
- deve assicurarsi che il Fornitore abbia stipulato idonee convenzioni con i Centri di servizio e il Soccorritore, gestendo i rapporti con gli stessi;
- deve gestire e monitorare i servizi di assistenza, manutenzione e riparazione;
- deve procurare tempestivamente i veicoli sostitutivi;
- deve curare la gestione del sistema informativo di monitoraggio in tempo reale del servizio;
- deve curare la gestione dei sinistri con le Compagnie assicurative;
- deve risolvere tempestivamente eventuali disservizi di qualunque genere, che pregiudichino il regolare svolgimento del contratto.

Per l'espletamento dei suoi compiti il Responsabile di commessa può avvalersi di Collaboratori di fiducia, indicandone nominativi e recapiti al Direttore dell'esecuzione, ferma restando la sua responsabilità piena ed esclusiva ai fini del contratto.

Il Responsabile tecnico di commessa o il suo sostituto deve essere costantemente reperibile telefonicamente in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabati, domeniche

e festivi, dalle ore 8.30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

Il Responsabile tecnico di commessa sottoscrive in nome e per conto del Fornitore tutti documenti di contabilità, fatta eccezione per eventuali contestazioni e riserve accompagnate da una richiesta di riconoscimenti economici, nonché altri eventuali atti di maggiore rilevanza aventi effetto economico sul contratto, che restano nelle esclusive prerogative del Legale rappresentante o procuratore del Fornitore che sottoscrive il contratto.

L'eventuale sostituzione del Responsabile tecnico di commessa per volontà del Fornitore deve essere immediatamente notificata al Consorzio.

Si dà atto che ai fini del presente contratto il Fornitore ha designato nel ruolo di Responsabile tecnico di commessa il Sig., domiciliato per la carica presso in, Via, tel., cell., e-mail

Per l'espletamento di attività operative specifiche del contratto, il Fornitore potrà altresì rapportarsi con il Consorzio, e per esso con le persone sopra citate che lo rappresentano nelle diverse circostanze, tramite gli incaricati dei Centri di servizio, del Soccorritore e delle Ditte in genere che operano per conto del Fornitore, ferme restando le responsabilità esclusive del Fornitore nei confronti del Consorzio.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra il Consorzio ed il Fornitore e viceversa, inerenti l'esecuzione del contratto ed aventi ad oggetto semplici informazioni o chiarimenti, e comunque contenuti formalmente non incidenti sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione di corrispettivi, potranno avvenire informalmente per le vie brevi, telefonicamente o tramite scambio di posta elettronica non certificata.

Diversamente, le comunicazioni tra il Consorzio ed il Fornitore e viceversa, inerenti

l'esecuzione del contratto ed aventi ad oggetto contenuti formalmente incidenti sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione di corrispettivi, dovranno avvenire formalmente per iscritto, mediante scambio di posta elettronica certificata.

Art. 13 - Subappalti ed altri subcontratti

13.1 Generalità

In materia di subappalti ed altri subcontratti si applica, in quanto compatibile con il presente contratto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, oltre a quant'altro di seguito specificato.

Fatti salvi i subappalti e gli altri subcontratti consentiti, il Fornitore deve eseguire in proprio le forniture e i servizi che formano oggetto del contratto. Per esecuzione in proprio si intende che il Fornitore impieghi personale diretto dallo stesso (alle sue dipendenze o in distacco o fornito da agenzie interinali), nonché organizzazione e mezzi nelle sue dirette disponibilità.

Secondo la nozione di cui al citato art. 105, il subappalto è il contratto con il quale il Fornitore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni di contratto.

Ai fini dell'applicazione del citato art. 105, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo di contratto o ad € 100.000 e – condizione concomitante necessaria – qualora l'incidenza del costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subappalto.

I subappalti come sopra definiti sono ammissibili nel limite del 40% dell'importo del contratto e sono soggetti a previa autorizzazione del Consorzio.

Sono altresì ammissibili altri subcontratti che, non soddisfacendo le suddette concomitanti condizioni di importo ed incidenza della manodopera, non sono subappalti ai sensi della sopra riportata nozione di subappalto introdotta dall'art. 105. Tali subcontratti,

rispetto ai quali non sussistono limiti di importo e non sono soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, vanno comunque comunicati al Consorzio a norma del comma 2, quarto periodo, del ridetto art. 105.

Non sono considerati subappalti ai fini dell'applicazione dell'art. 105 e non incidono sul suddetto limite del 40%, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, che vanno comunque comunicate al Consorzio a norma del comma 2, quarto periodo, del ridetto art. 105;
- l'affidamento a terzi di attività che formano oggetto del presente contratto in forza di contratti continuativi di cooperazione e/o forniture e/o servizi sottoscritti dal Fornitore con Ditte terze in epoca antecedente la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, nel qual caso il Fornitore è tenuto a produrre al Consorzio copia di detti contratti prima o contestualmente alla stipulazione del presente contratto.

Non sono altresì considerati subappalti ai fini dell'applicazione dell'art. 105 e non incidono sul suddetto limite del 40% i subcontratti di mera fornitura strumentali all'esecuzione del contratto da parte del Fornitore, che non costituiscono affidamento a terzi di parte delle prestazioni di contratto.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriori subappalti.

In ogni caso il Fornitore resta unico responsabile nei confronti del Consorzio di quanto eseguito da Subappaltatori e Subcontraenti.

13.2 Subcontratti derivati dal presente contratto

Si dà atto che il Fornitore, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, avrà facoltà di stipulare convenzioni e contratti comunque denominati, derivati dal presente contratto, con soggetti terzi. A tale riguardo si precisa quanto segue.

In quanto prestazioni che formano oggetto del contratto e a titolo non esaustivo, costituiscono subappalti, incidono sul suddetto limite del 40% e nei cui casi, in applicazione dei commi 4, 7, 14 e 18 del ridetto art. 105, è dovuta apposita istanza di subappalto che dovrà previamente essere autorizzato dal Consorzio:

- l'eventuale subcontratto di noleggio di parte dei n. 70 veicoli ad altra Azienda di autonoleggio;
- la stipulazione delle convenzioni con le Officine facenti parte dei Centri di servizio addetti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei veicoli, anche indicando importi nominali presunti in quanto indeterminabili a priori, qualora dette convenzioni non siano già state stipulate prima della pubblicazione del bando per l'affidamento dell'appalto in oggetto e qualora il titolare dell'Officina non sia un lavoratore autonomo;
- la stipulazione della convenzione con la Ditta incaricata di effettuare i soccorsi di emergenza, qualora detta convenzione non sia già stata stipulata prima della pubblicazione del bando per l'affidamento dell'appalto in oggetto e qualora il titolare della Ditta non sia un lavoratore autonomo;
- la stipulazione della convenzione con il Call-center incaricato di rispondere alle chiamate al Numero verde, qualora detta convenzione non sia già stata stipulata prima della pubblicazione del bando per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Non costituisce subappalto e non incide sul suddetto limite del 40% l'acquisto dei veicoli da noleggiare presso la Casa costruttrice od un Rivenditore, in quanto si tratta di mere forniture strumentali all'esecuzione del contratto da parte del Fornitore, che non costituiscono affidamento a terzi di parte delle prestazioni di contratto. In tal caso è comunque dovuta la comunicazione al Consorzio a norma del comma 2, quarto periodo, del ridetto art. 105.

13.3 Comunicazione di subcontratto

La comunicazione di subcontratto di cui al comma 2, quarto periodo, del citato art. 105, non costituente subappalto, non incidente sul suddetto limite del 40% e non soggetta a previa autorizzazione da parte del Consorzio, deve essere prodotta prima dell'esecuzione del subcontratto e deve riportare:

- le generalità del Subcontraente;
- l'oggetto del subcontratto;
- l'importo del subcontratto, certo o nominale presunto;
- la dichiarazione del Fornitore di avere verificato che il Subcontraente non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

13.4 Istanza di subappalto

L'istanza di subappalto, in applicazione dei commi 4, 7, 14 e 18 del citato art. 105, incidente sul suddetto limite del 40% e soggetta a previa autorizzazione da parte del Consorzio, deve essere prodotta almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del subappalto e deve riportare:

- le generalità del Subcontraente;
- l'oggetto del subcontratto;
- l'importo del subcontratto, certo o nominale presunto;
- la dichiarazione del Fornitore che il Subappaltatore non ha partecipato alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
- la dichiarazione del Fornitore indicante se sussistano o meno tra il Fornitore e il Subappaltatore forme di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C..

All'istanza di subappalto devono essere allegati:

- l'autocertificazione del Subappaltatore di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di capacità

tecnica ed economica per eseguire le prestazioni subaffidate;

- esemplare originale datato e sottoscritto dalle Parti del subcontratto, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio, indicante l'oggetto delle prestazioni subappaltate ed il loro importo certo o nominale presunto, oltre ad apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

Il Consorzio, ove nulla osti, rilascerà la relativa autorizzazione entro 15 giorni, fermo restando che decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza senza che il Consorzio si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende concessa.

13.5 Pagamento diretto di Subappaltatori e Subcontraenti

Il pagamento diretto da parte del Consorzio a favore di Subappaltatori ed altri Subcontraenti sarà effettuato ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e di quanto di seguito stabilito.

Ai sensi della sopra citata norma, ove non vi provveda direttamente il Fornitore, il Consorzio sarà obbligato a pagare direttamente ai Subappaltatori e agli altri Subcontraenti quanto ad essi spettante esclusivamente nei casi appresso indicati.

- a) Qualora il Subappaltatore sia una micro o piccola impresa. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto come tale definito dal citato art. 105 e non si applica agli altri subcontratti. Sarà onere del Subappaltatore dimostrare al Fornitore e al Consorzio che si tratta di una micro o piccola impresa.
- b) In caso di inadempimento da parte del Fornitore. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita sia ai subappalti come tali definiti dal citato art. 105, sia agli altri subcontratti. L'inadempimento del Fornitore deve essere

documentato ed accertato. Il Consorzio provvederà al pagamento a seguito di sollecito nei confronti del Fornitore, ove questo non abbia avuto esito.

c) Su richiesta del Subappaltatore qualora la natura del contratto lo consenta. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto come tale definito dal citato art. 105 e non si applica agli altri subcontratti. La natura del presente contratto consente il pagamento diretto dei Subappaltatori.

Il Consorzio non provvederà al pagamento di Subappaltatori e Subcontraenti al di fuori delle sopra indicate circostanze, quali, tra le altre, la mera volontà congiunta del Fornitore e del Subappaltatore o Subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto di Subappaltatori e Subcontraenti, fatto salvo il pagamento stesso, non integra alcun rapporto contrattuale diretto tra questi e il Consorzio.

In ogni caso, il pagamento diretto di Subappaltatori e Subcontraenti comporta l'obbligo per il Fornitore di comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state da essi eseguite e a quanto ammonta il loro credito.

Le modalità per il pagamento diretto di Subappaltatori e Subcontraenti sono definite al successivo articolo che tratta dei pagamenti.

È onere del Fornitore rendere noto ai propri di Subappaltatori e Subcontraenti quanto indicato e stabilito nel presente articolo.

Art. 14 - Trattamento economico e tutela dei lavoratori - DURC - Ritenuta 0,5% sui pagamenti in acconto

In materia di trattamento economico e di tutele contributive ed assicurative a favore dei lavoratori, trova applicazione l'art. 30, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

Nell'esecuzione del contratto il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'eventuale accordo integrativo territoriale vigenti ove ha sede il Fornitore, per la categoria imprenditoriale a cui appartiene il Fornitore stesso.

Durante l'esecuzione del contratto, ed in particolare all'atto dei pagamenti, il Consorzio verifica il permanere delle condizioni di regolarità contributiva Fornitore mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online. In caso di irregolarità contributiva, si procederà come più avanti specificato in tema di pagamenti. Le competenti sedi di INPS e INAIL che vantino crediti nei confronti del Fornitore possono rivalersi sui crediti dello stesso disponibili presso il Consorzio.

A norma dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, è applicata sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).

Tenuto conto della durata del presente contratto e in deroga al citato comma 5-bis, la liquidazione delle suddette ritenute avverrà in 5 soluzioni successive, o in 6 soluzioni in caso di proroga, al termine di ogni anno di esecuzione del contratto, subordinatamente all'acquisizione del DURC online che attesti la regolarità contributiva del Fornitore.

A garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi in materia di trattamento dei lavoratori il Consorzio può altresì rivalersi sulla garanzia definitiva.

Art. 15 - Contabilità

In tema di contabilità è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 26 del D.M. 49/2018, oltre a quant'altro di seguito indicato.

La contabilità del presente contratto, fatti salvi eventuali ulteriori atti ritenuti necessari

dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sarà costituita quanto meno dai seguenti documenti:

- verbali di consegna dei veicoli, sottoscritti dagli incaricati di ambo le Parti;
- report trimestrali tratti dal sistema informativo di monitoraggio in tempo reale del servizio, prodotti dal Fornitore in corso di esecuzione del contratto;
- fatture mensili del Fornitore e relativi atti di quietanza;
- verbali di restituzione dei veicoli, sottoscritti dagli incaricati di ambo le Parti;
- report finale tratto dal sistema informativo di monitoraggio in tempo reale del servizio, prodotto dal Fornitore;
- certificato di ultimazione delle prestazioni di contratto, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- certificato di verifica di conformità delle prestazioni di contratto, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 16 - Garanzia definitiva

In materia di garanzia definitiva trova applicazione l'art. 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016, ai quali si rimanda ed in parte qui richiamati.

Il Fornitore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari ad almeno il 10% dell'importo di contratto, eventualmente maggiorata in qualora il ribasso offerto ecceda il 10%, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

La garanzia può essere ridotta nelle circostanze previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e può altresì essere diminuita nel corso dell'esecuzione del contratto in rapporto allo stato di avanzamento dello stesso, come previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, il Fornitore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dal Fornitore a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dal Fideiussore al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa del Fideiussore nei confronti del Fornitore.

La garanzia definitiva copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore, ivi compresi quelli relativi al trattamento retributivo, contributivo, assicurativo ed assistenziale dei lavoratori del Fornitore stesso e, se del caso, di quelli dei Subappaltatori, verificatisi e rilevati in corso di esecuzione o al termine del noleggio.

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia definitiva per quanto non abbia potuto rivalersi direttamente sul Fornitore mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

Tutto ciò definito e considerato che, in ragione dell'entità dell'offerta del Fornitore, la cauzione sul presente contratto ammonta al% dell'importo contrattuale, si dà atto che il Fornitore ha stipulato la suddetta cauzione mediante garanzia fideiussoria n., dell'importo di € , rilasciata da, decorrente dal , che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 17 - Pagamenti

17.1 Pagamenti

Data la particolare natura del presente contratto, non trova applicazione l'art. 35,

comma 18, del D.Lgs. 50/2016.

Come detto, il corrispettivo a favore del Fornitore è stabilito a misura, a consuntivo, ed è calcolato sulla base del tempo di effettivo noleggio di ciascuno dei veicoli noleggiati.

Il canone di noleggio di ciascun veicolo sarà dovuto al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del verbale di consegna del veicolo stesso, per tutta la durata effettiva del noleggio, che cesserà alla scadenza contrattuale o prima di questa, per altro subentrato e legittimo titolo, ovvero alla scadenza del periodo di proroga.

Per le frazioni di mese si terrà conto del canone giornaliero, pari ad 1/30 (un trentesimo) di quello mensile.

I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile posticipata e saranno liquidati mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato del Fornitore, entro 30 giorni decorrenti dal benestare apposto sulle fatture dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile unico del procedimento.

Come sopra accennato, a norma dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, su ogni fattura verrà applicata una ritenuta pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo del Fornitore, ossia dei canoni di noleggio, ad esclusione di eventuali indennità spettanti al Fornitore per danni ai veicoli non dipendenti da normale usura, come riscontrati in fase di restituzione dei veicoli stessi.

Tenuto conto della durata del presente contratto e in deroga al citato comma 5-bis, la liquidazione delle suddette ritenute avverrà in 5 soluzioni successive, o in 6 soluzioni in caso di proroga, al termine di ogni anno di esecuzione del contratto, subordinata-

mente all'acquisizione del DURC online che attesti la regolarità contributiva del Fornitore.

Su ogni pagamento potranno essere applicate le penali previste dal Capitolato tecnico per l'inosservanza di termini temporali. In tali eventualità le penali comminate, di cui il Fornitore avrà notizia scritta dal Responsabile del procedimento, dovranno essere detratte in fattura dal Fornitore stesso, all'atto dell'emissione della fattura successiva.

17.2 Fatturazione

Sulle fatture andrà riportato il codice CIG riferito al presente contratto.

In caso di emissione di fatture erranee da parte del Fornitore e, se del caso, dei Subcontraenti, sia con riguardo all'imputazione delle voci di credito, sia con riguardo agli importi, dovranno essere emesse le relative note di accredito e le nuove fatture corrette.

Ai fini della fatturazione elettronica, le fatture intestate al Consorzio dovranno riportare il seguente codice destinatario: T04ZHR3.

17.3 Pagamento diretto di Subappaltatori ed altri Subcontraenti

Come sopra precisato, ove non vi provveda il Fornitore il Consorzio liquiderà direttamente ai Subappaltatori e agli altri Subcontraenti le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, alle condizioni previste dal presente contratto in tema di subappalti e subcontratti, alle quali si rimanda. A tal fine il Fornitore dovrà comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state eseguite, da quali Subappaltatori e Subcontraenti e per quali rispettivi importi, senza applicazione della ritenuta dello 0,5%, proponendone il pagamento diretto da parte del Consorzio. Al Consorzio dovranno essere trasmesse sia la fattura del fornitore intestata al Consorzio, per l'importo totale del corrispettivo in liquidazione, al netto della ritenuta dello 0,5%, sia la/le fattura/e dei Subappaltatori e Subcontraenti, intestata/e al Fornitore,

per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente eseguite, senza applicazione della ritenuta dello 0,5%.

Le ritenute dello 0,5% poste a carico del solo Fornitore garantiranno anche, in quota parte proporzionale, la regolarità contributiva dei Subappaltatori e Subcontraenti.

In caso di pagamento diretto di Subappaltatori e Subcontraenti, il Consorzio provvederà anche nei loro confronti alle cautele appresso indicate.

Su tutte le fatture andrà riportato il codice CIG riferiti al presente contratto.

In ogni caso, il pagamento diretto Subappaltatori e Subcontraenti, fatto salvo il pagamento stesso, sarà effettuato per delega *ope legis* del Fornitore e non integrerà alcun rapporto contrattuale diretto tra questi e il Consorzio.

17.4 Cautele - DURC e Agenzia delle Entrate Riscossione

Prima di ogni pagamento il Consorzio verificherà la regolarità contributiva del Fornitore, ed eventualmente di Subappaltatori e Subcontraenti, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online. In caso di irregolarità contributiva si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di irregolarità contributiva a carico del Fornitore, ed eventualmente di Subappaltatori e Subcontraenti, come da risultanze dei rispettivi DURC online, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS, e sempre che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate mediante apposita comunicazione del Responsabile unico del procedimento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri

dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Il tutto ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 13 febbraio 2012 e, per quanto concerne i crediti dell'INPS, della Circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo, qualora la somma corrisposta agli Istituti creditori sia inferiore a quella che era stata precedentemente trattenuta dal Consorzio in ragione delle risultanze del/i DURC online, verrà corrisposto al Fornitore, ed eventualmente ai Subappaltatori e Subcontraenti, l'importo residuo di loro spettanza, all'atto del pagamento successivo.

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 al lordo di IVA a favore del Fornitore e, se del caso, di Subappaltatori e Subcontraenti, il Consorzio lo segnalerà ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini delle verifiche di solvenza di competenza di detta Società di riscossione e recupero crediti. Qualora Agenzia delle Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate mediante apposita comunicazione del Responsabile unico del procedimento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di suo interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà direttamente a questa le somme che essa stessa avrà dichiarato essere di sua spettanza. I crediti vantati da

INPS e INAIL sono prioritari rispetto a quelli vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Art. 18 - Penali per ritardi nell'esecuzione del contratto

A tale riguardo si rimanda all'art. 30 del Capitolato speciale.

L'applicazione delle penali spetta al Responsabile unico del procedimento, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile unico del procedimento informerà il Fornitore dell'applicazione delle penali con apposita comunicazione inoltrata mediante posta elettronica certificata.

Le penali saranno dedotte dai pagamenti spettanti al Fornitore, che dovrà indicarle quale addendo negativo sulla fattura successiva all'applicazione delle penali stesse.

Per l'incameramento delle penali, ove non deducibili dai pagamenti, il Consorzio si rivarrà sulla garanzia definitiva costituita dal Fornitore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrare la garanzia entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta del Consorzio, pena l'eventuale risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali determinerà una conseguente diminuzione dell'importo contrattuale.

In un anno solare compreso nel periodo di vigenza contrattuale, le penali non potranno eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo, pena la possibile risoluzione del contratto per colpa del Fornitore.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari - CIG

Il Fornitore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, pena la possibile applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della medesima legge, oltre alla risoluzione del presente contratto per colpa del Fornitore stesso. Per quanto di rispettiva competenza, i suddetti obblighi incombono anche sui Subappaltatori e Subcontraenti della filiera delle im-

prese, a qualsiasi titolo interessati alle forniture e servizi che forma oggetto del presente contratto.

In particolare, il Fornitore deve utilizzare un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche non in via esclusiva, ai flussi di denaro pubblico, comunicandone gli estremi al Consorzio, nonché le generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operarvi. Su detto conto il Consorzio effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario.

Il Fornitore, con possibilità di verifica da parte del Consorzio, è altresì obbligato ad inserire nei subcontratti stipulati in forma scritta con terzi, a qualsiasi titolo interessati alle forniture e ai servizi che formano oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola analoga alla presente, riportante espressamente la pena della risoluzione del subcontratto in caso di inadempimento.

Il Consorzio ha registrato il presente contratto presso il Sistema Monitoraggio Gare dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con codice CIG 8022222305.

Il Fornitore deve riportare tale codice su tutta la documentazione contabile inerente il presente contratto, con particolare riguardo alle fatture verso il Consorzio e ai bonifici di pagamento verso i propri Subappaltatori e Subcontraenti.

Art. 20 - Verifica di conformità e relativo certificato

A tale riguardo si applica, in quanto compatibile con la peculiarità del presente contratto e per quanto non diversamente convenuto con il presente articolo, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Le Parti, atteso che al momento vi è un vuoto normativo in materia di verifica di conformità, assumono concordemente a titolo pattizio che la verifica di conformità verrà condotta in modo semplificato, ma nel rispetto dei principi previsti sul punto dalla Parte III, Titolo IV, del Regolamento D.P.R. 207/2016.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni di contratto anche in corso di esecuzione dello stesso, ed in particolare al termine di ogni anno di durata del medesimo.

Alla conclusione del contratto, previa acquisizione d'ufficio del DURC, entro 3 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione ed ove nulla osti, il Direttore dell'esecuzione del contratto emetterà il certificato di verifica di conformità, che una volta approvato dall'Amministrazione del Consorzio darà luogo al pagamento della rata di saldo consistente nella liquidazione delle ritenute dello 0,5% dell'ultimo anno, nonché allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 21 - Contestazioni e riserve

In tema di contestazioni e riserve, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 49/2018, è stabilito quanto segue.

In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici ed economici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto e/o il Fornitore ne dovranno dare comunicazione al Responsabile unico del procedimento, il quale convocherà il Fornitore e il Direttore dell'esecuzione del contratto entro 15 giorni dalla comunicazione e promuoverà, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolverla seduta stante. Il Fornitore sarà tenuto ad uniformarsi alla decisione del Responsabile unico del procedimento, salvo il suo diritto di avanzare riserva.

Le riserve del Fornitore saranno opponibili fino all'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto del certificato di verifica di conformità.

A pena di inammissibilità delle stesse, le riserve dovranno essere indirizzate al Responsabile unico del procedimento e dovranno essere avanzate per iscritto, con sottoscrizione del Legale rappresentante o Procuratore del Fornitore, mediante posta elettronica certificata.

A pena di inammissibilità delle stesse, le riserve dovranno indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e dovranno contenere l'esatta quantificazione delle somme che il Fornitore riterrà gli siano dovute.

In tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto inoltrerà al Responsabile unico del procedimento una relazione riservata, avente ad oggetto le sue controdeduzioni rispetto alle riserve del Fornitore.

Esaminata la questione, il Responsabile unico del procedimento deciderà sull'ammissibilità delle riserve, nonché se ed in quale misura potranno essere soddisfatte.

In caso di parziale o integrale accoglimento delle riserve:

- sino ad € 5.000 al netto di IVA, saranno approvate dallo stesso Responsabile unico del procedimento;
- da € 5.001 ad € 20.000 al netto di IVA, saranno approvate con provvedimento del Presidente del Consorzio;
- oltre € 20.000 al netto di IVA, saranno approvate con provvedimento del Comitato Amministrativo del Consorzio.

In ogni caso la decisione sarà comunicata al Fornitore, il quale avrà l'obbligo di uniformarsi, salvo il suo diritto di reiterare la riserva per quanto non si sia ritenuto soddisfatto, nel qual caso potranno operare l'accordo bonario e la transazione di cui all'articolo che segue.

Art. 22 - Accordo bonario - Transazione

In materia di accordo bonario è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

In materia di transazione è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 23 - Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016.

Le eventuali controversie non risolte in via amministrativa potranno essere devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara.

In caso di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

Art. 24 - Obblighi del Fornitore in caso di contestazioni e riserve, accordo bonario, transazione e controversie giudiziali

Nelle more della soluzione delle contestazioni e delle riserve, o dell'esito dell'accordo bonario o della transazione, o dell'esito giudiziale, il Fornitore resta comunque obbligato ad osservare le decisioni assunte dal Consorzio e le conseguenti disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione del contratto, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 25 - Recesso dal contratto per volontà del Consorzio

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 26 - Risoluzione del contratto per colpa del Fornitore

In materia di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità

e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, a seguito della formale messa in mora dello stesso da parte del Responsabile unico del procedimento:

- il venir meno di un requisito di qualificazione indispensabile ai fini dell'esecuzione del contratto, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il subentrato incorrere in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i gravi ritardi del Fornitore nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause imputabili allo stesso, che si protraggano ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi successivi alla messa in mora del Fornitore, notificatagli con ordine di servizio;
- qualora in un anno solare compreso nel periodo di vigenza contrattuale, le penali superino il 10% dell'importo contrattuale annuo;
- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento del contratto, quali, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto contrattuale, la reiterata inottemperanza agli ordini del Direttore dell'esecuzione del contratto; l'inottemperanza alle decisioni del Consorzio in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;
- l'affidamento in subappalto di parte delle forniture e prestazioni di contratto soggette a previa autorizzazione in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- in caso di cessione totale o di una o più cessioni parziali, di fatto o simulate;
- il fallimento del Fornitore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente;

- l'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di pagamenti verso i Subcontraenti.

Art. 27 - Allegati al contratto

Le premesse, le norme citate, le norme comunque applicabili ai contratti pubblici e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante.

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante e sostanziale:

- A. il Capitolato tecnico;
- B. l'offerta del Fornitore;
- C. **(eventuale)** copia della procura.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

per il Consorzio

il Presidente e Legale rappresentante

Dott. Franco Dalle Vacche

per il Fornitore

il

.....

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Fornitore accetta espressamente le clausole del presente contratto di cui agli artt.

per il Fornitore

il

.....